

MARINELLA SIBILLA, *Politica sociale. Un approccio differente*, Edizioni Giuseppe Laterza, Bari, 2015, euro 18,00.

Si tratta di un libro da dimenticare: numerosi i falsi storici e le valutazioni fuorvianti. In primo luogo non è vero che la legge 6972/1890 "Norme sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" «rappresenta la base su cui si costruirà il sistema assistenziale italiano e che resterà in vigore per più di 100 anni, sino all'avvento della legge 328/2000». Infatti la legge 6972/1890, come chiaramente è esplicitato dal suo titolo, riguarda solamente la regolamentazione delle Ipab (1).

Fondamento del settore dell'assistenza era, invece, il regio decreto 19 novembre 1889 n. 6535, in base al quale erano «considerate come inabili a qualsiasi lavoro proficuo le persone dell'uno e dell'altro sesso, le quali per infermità cronica o per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussistenza». Le spese di ricovero degli inabili al lavoro erano a carico dei Comuni nei casi in cui i relativi oneri non venivano assunti da altri enti preposti alla beneficenza.

Inoltre, fino alla pubblicazione della legge 328/2000, era in vigore l'articolo 154 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, mai citato nel volume, in base al quale «le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro proficuo e che non abbiano mezzi di sussistenza, né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizioni di poterli prestare sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'Interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro Comune».

A sua volta l'articolo 91 del regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 – anch'esso ignorato dall'Autrice – stabiliva che erano obbligatorie le spese comunali relative al «mantenimento degli inabili al lavoro» per cui i Comuni avevano la

(1) Cfr. Mario Tortello e Francesco Santanera, *L'assistenza espropriata. I tentativi di salvataggio delle Ipab e la riforma dell'assistenza*, Nuova Guaraldi Editrice, 1982.

possibilità di attuare anche interventi alternativi al ricovero (2).

È assai importante evidenziare che anche la legge delle leggi ha limitato le competenze del settore assistenziale agli inabili al lavoro. Infatti il primo comma dell'articolo 38 della Costituzione recita: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale».

Per quanto concerne la legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", nel volume in oggetto viene definita «un vero e proprio caposaldo legislativo nel campo delle politiche sociali» (pag. 11), «una legge amica della vita dei cittadini» (pag. 93) e addirittura «nobile legge quadro» senza però mai segnalare che non stabiliva e non stabilisce alcun diritto esigibile, essendo fondata sulla totale e assoluta discrezionalità delle prestazioni.

D'altro lato la legge 328/2000 ha connotazioni decisamente insensate. Infatti il secondo comma dell'articolo 1 stabilisce che «ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112», in base al quale «per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le condizioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia».

Pertanto, com'è stato rilevato (3), il settore

(2) L'obbligatorietà delle spese sopra precise è stata purtroppo, e fra l'indifferenza generale, abrogata con il decreto legge n. 702/1978, convertito nella legge n. 3/1979, favorendo in tal modo la deplorevolmente estesa inattività dei Comuni nei confronti delle persone e dei nuclei familiari in gravi difficoltà socio-economiche.

(3) Cfr. Maria Grazia Breda, Donata Micucci e Francesco Santanera, *La riforma dell'assistenza e dei servizi sociali. Analisi della legge 328/2000 e proposte attuative*, Utet Libreria, Torino, 2001.

dell'assistenza sociale, con la denominazione di servizi sociali, dovrebbe operare non solo nell'ambito delle attività concernenti le persone inabili al lavoro, come stabilisce il citato primo comma dell'articolo 38 della Costituzione, ma anche in materia di asili nido, scuole materne, dell'obbligo, istituti di istruzione superiore, università, cultura, centri di incontro, formazione professionale, lavoro e in tutte le altre attività sociali escluse solamente le funzioni concernenti i settori della sanità, della previdenza e della giustizia!

In merito agli inabili al lavoro sprovvisti del necessario per vivere, nel libro in oggetto, non c'è alcun riferimento alla drammatica situazione derivante dal miserrimo importo della pensione di invalidità (euro 279,47 mensile per 13 mesi) indiscutibilmente inferiore al minimo vitale, nonché all'altrettanto irrisorio ammontare dell'indennità di accompagnamento (euro 512,34 mensile per 12 mesi) erogata a coloro che abbisognano «*di un'assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita*» (leggi 18/1980 e 508/1988), corrispondenti a 70 centesimi all'ora versati a coloro che necessitano di sostegno e della presenza di terze persone 24 ore su 24!

Molto deludente è anche la parte relativa alle politiche sanitarie. Infatti, non sono nemmeno citate le leggi 841/1953 e 692/1955 in base alle quali era stato riconosciuto ai pensionati dei settori pubblico e privato il diritto esigibile alle prestazioni sanitarie gratuite e senza limiti di durata, comprese quelle ospedaliere, iniziativa assunta stabilendo un aumento dei contributi

“previdenziali” a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, contributi il cui importo è stato ulteriormente incrementato dalla legge 386/1974.

Nel volume in oggetto nulla viene osservato che, con l'entrata in vigore dei Lea, Livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti in base all'articolo 54 della legge 289/2002), il Parlamento e il Governo non hanno tenuto in alcuna considerazione i sopracitati aumenti dei contributi “previdenziali”, imponendo agli anziani malati cronici non autosufficienti e alle persone con demenza ricoverati nelle Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, di contribuire alle relative spese nella misura del 50%.

A questo riguardo è gravemente inesatto il contenuto della nota, inserita a pagina 63, in cui viene riferito che «*i Lea sono livelli di assistenza essenziali nel senso di necessari perché rispondenti a bisogni primari di salute ed uniformi in quanto devono obbligatoriamente essere garantiti in egual misura a tutti i cittadini sull'intero territorio nazionale*», definizione decisamente fuorviante in quanto, com'è noto, i Lea non sono affatto «*garantiti in egual misura a tutti i cittadini sull'intero territorio nazionale*» come emerge dal fatto che il 50% del costo delle prestazioni residenziali fornite agli anziani malati cronici non autosufficienti è posto a loro carico, mentre continuano ad essere totalmente gratuiti gli identici interventi praticati agli infermi giovani e adulti degenti presso ospedali e case di cura private convenzionate.

## Condannato il Comune di Roma per il carattere discriminante... (segue dalla pag. 47)

tutte le forme di discriminazione approvata a New York il 7 marzo 1966 e ratificata in Italia con la legge n. 654/1975, della Convenzione dell'Unione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 848/1955, nonché delle disposizioni del nostro ordinamento (1) e del fatto che circa il 15% dei

(1) Nell'ordinanza in oggetto viene altresì precisato che il «*deteriore trattamento differenziato che la soluzione alloggi viene offerta dai campi autorizzati quale quello "La Barbuta" determina,*

Rom e dei Sinti sono cittadini italiani, e che la quasi totalità (97/98%) di dette persone non è più nomade, il Tribunale di Roma ha assunto l'encomiabile decisione riportata all'inizio di questo articolo.

appare dunque, riconducibile alla fattispecie della “discriminazione indiretta” ex articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 215/2003, la quale ricorre quando “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un fatto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”.